



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 28 AGOSTO 2013

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/A inerente la modifica degli artt. 34, 40 quater e della tabella di cui all'art. 96, comma 1 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A inerente il parametro in base all'indice ISTAT dal 1° luglio 2013.

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A inerente la modifica dell' art. 13 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A inerente la modifica degli artt. 75,76 e della tabella di cui all'art. 96, comma 1 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A inerente integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PRESENTAZIONE CALENDARI ECCELLENZA E PROMOZIONE

*Si informano tutte le società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione che **lunedì 2 settembre 2013 alle ore 17:00** presso la Sala Convegni del Comitato Regionale Calabria, si terrà la presentazione dei calendari.*

Con l'occasione verranno consegnati i palloni ufficiali "Molten" della LND per i campionati dilettantistici, per come disposto con Comunicato Ufficiale n. 172 del 20.06.2013.

L'incontro è da considerarsi riunione di categoria.

Consiglio Direttivo

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

NUOVO ORGANICO CAMPIONATO

A seguito di rinuncia di partecipazione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 da parte della società A.S.D. MODENA CALCIO A CINQUE, esaminata la graduatoria delle società non aventi diritto, già pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 6 agosto 2013, si delibera di ammettere al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 la sotto elencata Società:

... omissis ...

ammesse tra le non aventi diritto:

A.S.D. ROGLIANESE

PUNTI 48

. omissis ...

Si ripropone, pertanto, il nuovo organico del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 - S.S. 2013/2014 ed i nuovi gironi:

ORGANICO CAMPIONATO

1.	935026	A.S.D.	BARCOLLANDO CALCIO A 5	di	Catanzaro
2.	934696	A.S.D.	BOVA MARINA C5	di	Bova Marina
3.	932929	A.S.D.	BULLDOG VIBO C5	di	Vibo Valentia
4.	933519	A.S.D.	CITTA DI FUSCALDO	di	Fuscaldo
5.	610662	F.C.	CITTA DI VIBO VALENTIA C5	di	Vibo Valentia
6.	933075	A.S.D.	COSTA DEL LIONE CALCIO 5	di	Falerna
7.	934934	A.S.	ELETTROMEGA POLISTENA C5	di	Polistena
8.	936455	A.S.D.	FIVE SOCCER CATANZARO	di	Catanzaro
9.	921673	A.S.D.	FUTSAL ARDORE	di	Ardore
10.	931264	A.S.D.	FUTSAL KROTON	di	Crotone
11.	610658	A.S.D.	FUTSAL TELESIO	di	Cosenza
12.	936714	A.S.D.	HELLAS CIRO MARINA	di	Cirò Marina
13.	933152	A.S.D.	LA CASCINA 1899	di	Roccella Jonica
14.	79631		LA SPORTIVA TRAFORO	di	Rossano
15.	933872	A.C.S.D.	LUDOS VECCHIA MINIERA	di	Reggio Calabria
16.	933308	A.S.D.	MM CLUB SPORT	di	Corigliano Calabro
17.	918086		OLIMPIA 2000 C5	di	Reggio Calabria
18.	934736	A.S.D.	POLISPORTIVA FUTURA	di	Motta San Giovanni
19.	919919	A.S.D.	POLISTENA CALCIO A 5	di	Polistena
20.	934935	A.S.D.	RE ARTU KR C5	di	Crotone
21.	916558	A.S.	REAL LUZZESE CALCIO A 5	di	Luzzi
22.	932616	A.S.D.	REAL ROGIT	di	Rossano
23.	921045	A.S.D.	ROGLIANESE	di	Rogliano
24.	918334	A.S.D.	STEFANACONI CALCIO A 5	di	Stefanaconi
25.	934910	A.S.D.	SURDO C5	di	Rende
26.	914897	A.S.D.	VIBO CALCIO A CINQUE	di	Vibo Valentia
27.	931569	A.S.D.	VIRTUS CALCIO A 5	di	Cinquefrondi
28.	935521	G.S.D.	XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	di	Paola

NUOVA COMPOSIZIONE GIRONI

Girone "A"

A.S.D. CITTA DI FUSCALDO
 A.S.D. COSTA DEL LIONE CALCIO 5
 A.S.D. FIVE SOCCER CATANZARO
 A.S.D. FUTSAL KROTON
 A.S.D. FUTSAL TELESIO
 A.S.D. HELLAS CIRO MARINA
 LA SPORTIVA TRAFORO
 A.S.D. MM CLUB SPORT
 A.S.D. RE ARTU KR C5
 A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5
 A.S.D. REAL ROGIT
 A.S.D. ROGLIANESE
 A.S.D. SURDO C5
 G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA

Girone "B"

A.S.D. BARCOLLANDO CALCIO A 5
 A.S.D. BOVA MARINA C5
 A.S.D. BULLDOG VIBO C5
 F.C. CITTA DI VIBO VALENTIA C5
 A.S. ELETTROMEGA POLISTENA C5
 A.S.D. FUTSAL ARDORE
 A.S.D. LA CASCINA 1899
 A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA
 OLIMPIA 2000 C5
 A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA
 A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5
 A.S.D. STEFANACONI CALCIO A 5
 A.S.D. VIBO CALCIO A CINQUE
 A.S.D. VIRTUS CALCIO A 5

IL SEGRETARIO
 Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
 Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34, 40 quater e la tabella di cui all'art. 96, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt 34, 40 quater e della tabella di cui all'art. 96, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare</p> <p>1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.</p> <p>2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.</p> <p>3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:</p> <p>a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;</p> <p>b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:</p> <p>a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;</p> <p>b) relazione di un medico sociale, o, in</p>

<p>La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..</p> <p>4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.</p>	<p>manca, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.</p> <p>La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..</p> <p>3 bis – Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.</p> <p>4. INVARIATO</p>
---	---

NUOVO TESTO

Art. 40 quater

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia;

d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.

I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all'art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, **fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno**. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate. ~~e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.~~

Art. 96
Premio di preparazione

1. OMISSIS

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF.TOTALE Società
		<i>penultima società</i>	<i>ultima società</i>	
Dilettanti	<i>3 Categoria</i>	<i>0,40</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>
	<i>2</i>	<i>0,80</i>	<i>1,20</i>	<i>2</i>
	<i>1</i>	<i>1,30</i>	<i>1,70</i>	<i>3</i>
	<i>Promozione</i>	<i>1,70</i>	<i>2,30</i>	<i>4</i>
	<i>Eccellenza</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>	<i>5</i>
	<i>Nazionale Dil.</i>	<i>2,50</i>	<i>3,50</i>	<i>6</i>
Tra Calcio a 5	<i>Provinciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Regionale</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>
	<i>Nazionale B</i>	<i>0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>1</i>
	<i>Femminile</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>
	<i>Nazionale A2</i>	<i>0,6</i>	<i>1,4</i>	<i>2</i>
	<i>Nazionale A</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3</i>
Professionisti	<i>C2</i>	<i>3,30</i>	<i>4,70</i>	<i>8</i>
	<i>C1</i>	<i>4,50</i>	<i>6,50</i>	<i>11</i>
	<i>B</i>	<i>6,50</i>	<i>8,50</i>	<i>15</i>
	<i>A</i>	<i>7,50</i>	<i>10,50</i>	<i>18</i>

..... OMISSIS

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2012/2013 è stato di € 535,00;
- rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013 è stato dell' 1,2%;
- visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2013 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 541,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto che la F.I.G.C., a seguito della entrata in vigore della nuova normativa Uefa in materia di discriminazione razziale, in data 4 giugno 2013, con decisione pubblicata sul C.U. n. 189/A, ha adeguato l'art. 11 del codice di giustizia sportiva alle predette disposizioni internazionali;
- ritenuto opportuno ribadire che, in tema di comportamenti discriminatori, non trovano applicazione le esimenti e le attenuanti richiamate dall'art. 13 del C.G.S.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo dell'art. 13 del C.G.S. di seguito riportato:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori</p> <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori</p> <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o</p>

<p>discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>	<p>discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>
--	---

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 75, 76 e la tabella di cui all'art. 96, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt 75, 76 e della tabella di cui all'art. 96, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 75 Il programma</p>	<p>Art. 75 Il programma</p>
<p>1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.</p> <p>2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.</p> <p>3. Per le gare delle manifestazioni di cui al comma precedente e per le gare amichevoli, le società sono tenute in ogni caso a porre a disposizione della Federazione i propri calciatori. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.</p> <p>4. Il Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.</p> <p>5. Il Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C.. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.</p>	<p>1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.</p> <p>2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.</p> <p>3. Le società hanno l'obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori convocati per la Nazionale A. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.</p> <p>4. Il Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.</p> <p>5. Il Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C.. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.</p>

Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.

6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.

Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.

6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.

Art. 76
La formazione

1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori cittadini italiani, tesserati per la F.I.G.C. dall'inizio dell'attività calcistica.

2. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.

3. I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

Art. 76
La formazione

1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori cittadini italiani, **nel rispetto della normativa FIFA.**

2. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.

3. I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

4. Il Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 dell'art. 75.

4. Il Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 dell'art. 75.

Art. 96 Premio di preparazione

1. OMISSIS

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF.TOTALE Società
		<i>penultima società</i>	<i>ultima società</i>	
Dilettanti	<i>3 Categoria</i>	<i>0,40</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>
	<i>2</i>	<i>0,80</i>	<i>1,20</i>	<i>2</i>
	<i>1</i>	<i>1,30</i>	<i>1,70</i>	<i>3</i>
	<i>Promozione</i>	<i>1,70</i>	<i>2,30</i>	<i>4</i>
	<i>Eccellenza</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>	<i>5</i>
	<i>Nazionale Dil.</i>	<i>2,50</i>	<i>3,50</i>	<i>6</i>
Tra Calcio Femminile	<i>Provinciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Regionale</i>	<i>0,40</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>
	<i>Nazionale B</i>	<i>1,30</i>	<i>1,70</i>	<i>3</i>
	<i>Nazionale A</i>	<i>1,70</i>	<i>2,30</i>	<i>4</i>
Tra Calcio a 5	<i>Provinciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Regionale</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>
	<i>Nazionale B</i>	<i>0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>1</i>
	<i>Femminile</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>
	<i>Nazionale A2</i>	<i>0,6</i>	<i>1,4</i>	<i>2</i>
	<i>Nazionale A</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3</i>
Professionisti	<i>C2</i>	<i>3,30</i>	<i>4,70</i>	<i>8</i>
	<i>C1</i>	<i>4,50</i>	<i>6,50</i>	<i>11</i>
	<i>B</i>	<i>6,50</i>	<i>8,50</i>	<i>15</i>
	<i>A</i>	<i>7,50</i>	<i>10,50</i>	<i>18</i>

..... OMISSIS

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

*Giudice Sportivo*STILO Giandomenico,
già sostituto Giudice Sportivo, in sostituzione
di MENONNA Giuseppe, deceduto.*Sostituto Giudice Sportivo*

ELIA Alessandro

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA*Giudice Sportivo*FRONGILLO Carlo,
già sostituto giudice sportivo, in sostituzione
di MANDINI Giancarlo, dimissionario.**COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA***Sostituto Giudice Sportivo*

VALLOSIO Filippo